



**SETTORE II: “Ragioneria, finanze, economato,
tributi, personale-parte economica, patrimonio e
cassa”**

Piazza Cavour - 19015 Levanto

affarifinanziari@comune.levanto.sp.it
tributi.levanto@anutel.it



IT10/0722

ORDINANZA n. 79

**Oggetto: TUTELA DELLA NIDIFICAZIONE DI UNA TARTARUGA
MARINA DELLA SPECIE "CARETTA CARETTA" SULL'ARENILE
IN LOCALITA' LA PIETRA**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quindici** del mese di **luglio**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE: nel tratto di arenile in località LA PIETRA, tra i bagni Sirena e l'area rimessaggio imbarcazioni e precisamente nel punto con coordinate geografiche $44^{\circ}09'59.40''N - 9^{\circ}36'35,64''E$, è stato individuato un nido di tartaruga marina della specie *Caretta Caretta*, deposto nella notte del 15/07/2022;

DATO ATTO che si intende garantire la massima tutela del sito e la necessaria attività di sorveglianza e monitoraggio da parte di tutte le autorità a vario titolo coinvolte;

VISTA la vigente Ordinanza n. 55 del 30.05.2022 ad oggetto: “*ORDINANZA SULLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI, ELIOTERAPICHE E SALSOIODICHE ANNO 2022*”;

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune a tutela della nidificazione della tartaruga marina "*Caretta caretta*" avvenuta sull'arenile del comune di Levanto in località LA PIETRA;

VISTO il DPR n. 357 dell'8 settembre 1997 ed in particolare, l'art 8 c. 1 lett. d) in ordine al divieto di danneggiamento dei siti di riproduzione, l'art. 11 c. 1 lett. a) deroghe ammesse in forza a motivazioni di protezione della fauna selvatica al predetto art. 8 e relative modifiche apportate con il DPR 12 marzo 2003 n. 120;

VISTO il Codice della Navigazione ed in particolare l'art. 36, che regola la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

RICHIAMATA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 07.04.2006;

FERMI RESTANDO gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli

utenti, in genere posti in capo all'Autorità Marittima, ai fini della tutela ambientale e per la salvaguardia del nido di tartaruga *Caretta Caretta*;

ORDINA

nei 10 (dieci) metri a destra, a sinistra, a lato monte e a lato mare dal punto con coordinate geografiche $44^{\circ}09'59.40''N - 9^{\circ}36'35,64''E$, in località LA PIETRA tra i “Bagni Sirena” e l'area rimessaggio imbarcazioni, fino al 04/09/2022, ovvero fino al termine della schiusa delle uova e successiva dismissione del presidio posto a tutela del sito stesso,

È FATTO DIVIETO DI

- Occupare la zona di spiaggia delimitata dalla recinzione posta a tutela del nido, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio, mezzi nautici ed ogni altra attrezzatura simile od assimilabile;
- Occupare l'arenile in prossimità del nido in maniera tale da evitare qualsiasi ostacolo al transito del personale addetto alla sorveglianza del sito; a tale riguardo è disposto il posizionamento di idonei cartelli indicanti tali divieti;
- Lasciare, oltre il tramonto del sole, nelle aree consentite, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- Praticare qualsiasi gioco (giochi con palla, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc);
- Condurre senza guinzaglio o far permanere in libertà qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al servizio di addetti appositamente formati ed i cani guida per i non vedenti che comunque non possono essere lasciati liberi di circolare;
- Tenere ad alto volume qualunque apparecchio di diffusione sonora;
- Effettuare pesca da terra, sia a carattere sportivo che amatoriale, mediante l'utilizzo di canne da lancio;
- Esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, etc.);
- Praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno, molestie o disturbo;
- Gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi natura;
- Creare assembramenti o comunque il passaggio di persone in prossimità dell'area circoscritta;
- Posizionare in opera recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili, o eseguire qualsivoglia innovazione anche mediante movimenti di sabbia che non siano funzionali alla salvaguardia e tutela del nido;
- Transitare o sostare con veicoli a motore e non, di qualsiasi genere ivi compresi quelli destinati alla pulizia delle spiagge ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso;
- Installare tende e altri impianti destinati ad attività di campeggio salvo che non siano funzionali alle attività di monitoraggio e presidio del nido;
- Svolgere gare, tornei ed altre attività organizzate e/o manifestazioni di qualsiasi genere;
- Svolgere pubblicità di qualsiasi tipo, anche mediante riproduzione fonica anche da imbarcazione e distribuzione e/o lancio di volantini ed altro materiale;
- Svolgere manifestazioni considerate di forte impatto sonoro e che inducano propagazioni di vibrazioni nel suolo;

SONO CONSENTITE LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI O PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DA ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E ALLA MIGLIORE TUTELA DEL SITO.

GLI EVENTI E LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GIA' AUTORIZZATI ALLA DATA ODIERNA, POTRANNO ESSERE SVOLTI PREVIA VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' CON LA TUTELA DEL SITO DA PROTEGGERE.

DISPONE

- In prossimità del periodo di schiusa, l'uso di luci notturne durante le eventuali attività di sorveglianza non deve interferire con l'attività delle tartarughe neonate.
- Potrà essere disposta la sospensione della pubblica illuminazione nel tratto di lungomare prospiciente l'arenile interessato in concomitanza con la schiusa delle uova.
- Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà perseguito in via amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;
- La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e altri Organi di Polizia.
- Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del relativo regolamento di esecuzione.
- La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari e tenuta a disposizione da coloro che esercitano attività in arenile, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della nidificazione fino ad avvenuta schiusa delle uova e rimozione di ogni presidio posto a tutela del sito stesso.

RICORSO GIURISDIZIONALE E AMMINISTRATIVO

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Levanto.

DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio del Comune di Levanto, trasmessa alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine ed agli Uffici Marittimi competenti per territorio per la pubblicazione, nonché divulgata con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ai fini della massima diffusione.

Levanto, 15-07-2022.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE II FINANZE TRIBUTI
PATRIMONIO
(Dott.ssa BARBARA MOGGIA)**